

Oggetto: offerta di accesso all'ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli (equivalenti ai servizi di Posta Massiva e Raccomandata Smart)

Ci preghiamo di inviarVi la nostra proposta contrattuale

TRA

Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa 190, C.F. 97103880585, P.I. 01114601006, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v., rappresentata da _____ in qualità di _____
(di seguito "Poste")

E

_____ con sede legale in _____,
Via _____, codice fiscale e P.IVA n. _____,
rappresentata da _____ in qualità di _____ (di seguito "Operatore").
Poste e l'Operatore di seguito anche congiuntamente "Parti" e ciascuna singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Poste, in attuazione del provvedimento n. 28497 adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM") nell'ambito del procedimento n. C12333, ha reso disponibile agli operatori postali alternativi un'offerta wholesale di accesso alla rete di servizio universale, a condizioni non discriminatorie, per la posta indescritta e per la posta descritta, tramite servizi equivalenti ai servizi Posta Massiva e Raccomandata Smart;
- b) l'offerta è disponibile per le aree non coperte da alcun operatore alternativo individuate in conformità al provvedimento n.28497 sopra citato nonché alle delibere Agcom n. 171/22/CONS, 144/25/CONS e, per le condizioni relative all'annualità 2026, 289/25/CONS;
- c) In particolare, ai sensi della Delibera AGCom 388/24/CONS, l'Operatore dichiara:
 - di essere in possesso del titolo abilitativo (licenza/autorizzazione) riportato nella Scheda Operatore allegata da almeno 12 mesi;
 - di aver reso disponibile il bilancio approvato dell'ultimo esercizio come indicato nella Scheda Operatore;
- d) L'Operatore offre al pubblico servizi con propri segni distintivi, marchi e modulistica, e ottempera agli obblighi regolamentari di cui alla Delibera 184/13/CONS e alla Delibera AGCom 413/14/cons e ss.mm.ii;
- e) L'Operatore rispetta gli obblighi di cui agli artt. 9 dell'allegato A) della Delibera AGCom388/24/CONS;
- f) L'Operatore si impegna a offrire garanzie di affidabilità, anche finanziaria, adeguate e proporzionate, secondo criteri la cui congruità è stata verificata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCom");
- g) l'Operatore richiede a Poste di usufruire del servizio di accesso di cui al primo capoverso, per il quantitativo indicato nell'apposita Scheda Operatore non inferiore, nel complesso, a 1.000.000 invii annui di posta descritta e indescritta;
- h) l'Operatore prende atto che le medesime condizioni di accesso alla rete di Servizio Universale verranno applicate a tutti gli Operatori che ne faranno richiesta

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo"):

Allegato A): Schede Tecniche posta (per posta indescritta e descritta)

Allegato B): Scheda Operatore

Allegato C): Mandato di Addebito Diretto SEPA CORE Allegato D): Schema garanzia fideiussoria

Allegato E): Condizioni contrattuali CAP Professional per Operatori Allegato F): "Informativa privacy per persone fisiche e soggetti assimilabili fornita da Poste Italiane S.p.A." – ovvero "Informativa privacy per persone giuridiche e soggetti assimilabili" fornita da Poste Italiane S.p.A.

ART. 2 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 In forza del presente Accordo Poste eroga - al di fuori degli obblighi del servizio postale universale - in favore dell'Operatore il servizio di accesso all'ingrosso avente ad oggetto la consegna di invii multipli di posta descritta e indescritta (in quest'ultimo caso, omologata e non omologata) dell'Operatore stesso in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di Posta Massiva e Raccomandata Smart le cui modalità operative sono analiticamente descritte nelle Schede Tecniche di cui all'Allegato A) (di seguito "Servizio").

2.2 Gli invii oggetto del Servizio dovranno essere destinati alle sole aree Extra Urbane EU2 come stabilite dalla Delibera AGCom 144/25/CONS e ss.mm.ii, elencate nell'Allegato A) e potranno essere presentati dall'Operatore presso tutti i Centri Postali abilitati o soltanto nei Centri eventualmente prescelti così come indicato dall'Operatore stesso nella Scheda Operatore (Allegato B), fermo restando quanto previsto in punto di prezzi applicabili all'art. 7.

2.3 L'Operatore potrà aderire, anche contemporaneamente, sia all'opzione c.d. "intrabacino" (spedizioni consegnate presso il centro postale che provvede anche al recapito degli invii all'interno dello stesso bacino di ingresso) sia all'opzione c.d. "extrabacino" (spedizioni consegna-

te presso un centro postale verso tutto il territorio nazionale).

2.4 In ogni caso, il Servizio non è disponibile per l'Estero (ivi inclusi San Marino e Città del Vaticano). Relativamente agli invii destinati a Livigno – ivi compresa la località di Trepalle – recanti il CAP 23041 e Campione d'Italia con CAP 22061 l'Operatore è tenuto a indicare, in distinta, le quantità ivi dirette.

2.5 Il servizio aggiuntivo di contrassegno non verrà erogato in caso di mancato rispetto delle apposite specifiche tecniche riportate nell'Allegato A) nonché nel caso in cui l'Operatore adotti proprie soluzioni di ritiro telematico degli invii da parte dei destinatari.

2.6 Per quanto concerne il servizio di posta descritta, l'Operatore, compilando la Scheda Operatore di cui all'Allegato B), avrà a disposizione senza alcun corrispettivo aggiuntivo la tracciatura elettronica degli invii presenti in distinta sull'intero territorio nazionale erogato tramite il servizio di rendicontazione degli esiti di consegna Infodelivery Standard. Il servizio di ricerca puntuale degli stati di consegna degli invii è altresì disponibile sul sito www.poste.it. Gli invii di posta descritta possono essere corredati dei servizi accessori dell'attestazione di consegna e del contrassegno.

2.7 Per quanto concerne il servizio di posta indescritta (limitatamente alla modalità omologata), l'Operatore, compilando la Scheda Operatore di cui all'Allegato B), indica se intende usufruire della funzionalità aggiuntiva della "Rendicontazione" dietro pagamento del relativo corrispettivo. In tal caso Poste gli fornirà la data, l'ora di consegna e le coordinate geografiche del civico di recapito dopo 15 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione e per il 95% delle spedizioni. È possibile per l'Operatore richiedere come previsto nell'Allegato B) tempistiche di rendicontazione giornaliera dal j+2 al j+15.

2.8 Poste, nell'erogazione del Servizio, si avvarrà della rete di recapito unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al Gruppo Poste Italiane.

ART. 3 - EFFICACIA, DURATA E RECESSO DELL'ACCORDO

3.1 Il presente Accordo avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data dell'attivazione del Servizio stesso. Per tale data si intende quella del rilascio della dicitura autorizzativa attribuita separatamente da parte di Poste all'Operatore a seguito del ricevimento della Scheda Operatore (Allegato B) debitamente compilata.

Resta inteso che l'attivazione del servizio richiede adempimenti tecnici. Poste provvede all'attivazione del servizio in un arco temporale che intercorre tra 30 e 60 giorni lavorativi dalla firma del contratto. Le Parti potranno concordare per iscritto modalità e tempistiche di rinnovo.

3.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo, per giusta causa, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra a mezzo raccomandata A.R., all'indirizzo di cui sopra, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE

4.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Operatore si impegna ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ed in particolare quelle di seguito indicate:

- a) indicare nella Scheda Operatore (Allegato B) i volumi complessivi annui che prevede di spedire, non inferiori a 1.000.000 di pezzi, fornendo, preventivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, dimostrazione della ricorrenza dei requisiti previsti dal provvedimento AGCM citato in premessa;
- b) assicurare la corretta applicazione dei prezzi per ciascun invio, effettuare il pagamento e prestare la garanzia ai sensi del successivo art.9;
- c) rispettare le modalità di confezionamento, allestimento ed ogni altro requisito e/o procedura previsti nelle Schede Tecniche di cui all'allegato A). Resta inteso che in caso di mancato rispetto di tali modalità e/o laddove si riscontrino invii diretti ad Aree non ammesse al Servizio, l'intera spedizione non verrà accettata da Poste o verrà dalla stessa restituita. Sarà facoltà dell'Operatore procedere al ritiro della spedizione per la sua successiva regolarizzazione oppure per richiederne l'accettazione tramite i servizi universali di Poste alle relative condizioni e previa sottoscrizione, laddove previsto, dei contratti di riferimento pubblicati sul sito www.poste.it. Questi ultimi specificano, altresì, i tempi di attivazione stabiliti per ciascun canale. In quest'ultimo caso la spedizione sarà interamente lavorata in partenza ed i quantitativi riscontrati saranno successivamente comunicati all'Operatore per il pagamento delle relative tariffe;
- d) apporre sugli invii i loghi indicati nell'Allegato A);
- e) postalizzare nelle sole aree per le quali il Servizio è disponibile, riportate, in conformità ai provvedimenti delle Autorità citati in premessa nell'Allegato A), accettando, in caso contrario, quanto previsto nella precedente lettera c). Al fine di consentire all'Operatore una verifica puntuale sui CAP vigenti, in conformità alla Delibera Agcom n. 30/23/ CONS, l'Operatore può usufruire gratuitamente del servizio CAP Professional per Operatori alle condizioni e nei limiti di cui all'apposito Allegato E);
- f) laddove intenda offrire ai propri clienti la possibilità di ritirare un invio di posta descritta in giacenza con modalità telematiche, la soluzione sarà a carica del solo Operatore, pertanto non sarà integrata con i sistemi di Poste e l'invio fisico rimarrà in giacenza presso gli Uffici Postali per tutta la durata del periodo prevista. Resta inteso che, in caso di contrassegno, la soluzione di ritiro con modalità telematiche dell'Operatore non potrà essere utilizzata;
- g) garantire la correttezza, la veridicità nonché la corrispondenza dei dati contenuti nelle distinte (sia elettronica che cartacea). Resta sin d'ora inteso tra le Parti che:
 - qualora i dati riportati nella distinta elettronica dovessero differire da quelli della distinta cartacea, farà fede, ai fini della fatturazione all'Operatore, il dato, tra quelli da quest'ultimo indicati, accertato, da Poste; l'Operatore sarà tenuto, pertanto, al pagamento degli invii riscontrati da Poste, in fase di accettazione, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata rendicontazione degli invii dell'intera spedizione (ove prevista);
 - qualora in fase di postalizzazione, Poste dovesse riscontrare che gli invii consegnati siano discordanti dagli invii dichiarati nelle distinte (elettronica e/o cartacea), l'Operatore si obbliga a fornire alla struttura di accettazione di Poste, entro e non oltre 48 ore, dalla data di accettazione, tutte le informazioni utili alla corretta imputazione delle spedizioni e conseguente fatturazione.
 - In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al precedente capoverso, Poste, previa comunicazione, non accetterà la spedizione e procederà con la relativa restituzione ai fini della sua regolarizzazione;
- h) chiarire espressamente nei rapporti contrattuali con i propri clienti

che la responsabilità del servizio permane integralmente in capo all'Operatore medesimo, anche con riferimento alla gestione dei reclami, richieste o istanze provenienti da soggetti terzi, ivi inclusi mittenti e destinatari degli invii;

- i) manlevare e tenere indenne Poste da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, onere e spesa, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento, da parte dell'Operatore, agli obblighi previsti e comunque connessi all'esecuzione del presente Accordo;
- j) comunicare a Poste eventuali aggiornamenti dei dati che siano funzionali alla corretta esecuzione del Servizio.
- k) Assicurare idonea garanzia commisurata ai volumi effettivamente spediti ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 9.

ART. 5 - OBBLIGHI DI POSTE

5.1 Al fine della corretta esecuzione del Servizio, Poste si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti del presente Accordo e dei relativi allegati ed in particolare quelle di seguito indicate:

- a) accettare gli invii presentati dall'Operatore presso i Centri Postali abilitati o presso i Centri Postali prescelti dall'Operatore nella Scheda Operatore (Allegato B), con i tempi e le modalità di seguito indicate e meglio specificate nelle Schede Tecniche di cui all'allegato A);
- b) fermo quanto previsto al successivo articolo 6, recapitare gli invii nelle aree coperte dal Servizio riportate, in conformità alle premesse, nell'Allegato A), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui al precedente art. 4 entro i seguenti termini:
 - per le spedizioni con destinazioni interne al bacino postale di ingresso (ossia accettate presso il CS competente per il recapito, cd. CS di destino), la consegna avviene entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione (J+3) per l'80% degli invii annui su base nazionale; consegna entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione (J+5) per il 95% degli invii annui su base nazionale;
 - per le spedizioni con destinazioni esterne al bacino postale di ingresso (ossia accettate presso un CS diverso da quello competente per il recapito), la consegna avviene entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione (J+4) per il 90% degli invii annui su base nazionale; consegna entro 6 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione (J+6) per il 98% degli invii annui su base nazionale.

Resta inteso che ove il destinatario dell'invio abbia richiesto i servizi personalizzati di Poste dedicati alla consegna, (denominati commercialmente "Seguimi", "raccolta centralizzata", "sala posta" e "Consegna a domicilio" o, comunque, servizi di consegna personalizzata a seguito di specifiche richieste in contesti competitivi) l'invio è inoltrato con le modalità con lo stesso concordate. In tal caso, la rendicontazione dell'invio e gli SLA previsti per l'esecuzione del Servizio non sono garantiti come anche nel caso di invii non recapitabili per indirizzo incompleto, inesatto ed insufficiente, ecc.;

c) recapitare gli invii di posta indescripta di norma mediante immissione in cassetta domiciliare ovvero casella postale. Nel caso di posta descritta Poste provvede a:

- consegnare, dietro sottoscrizione dell'apposito registro di consegna, l'invio al destinatario o a persona abilitata a riceverlo ai sensi della vigente normativa;
- lasciare nella cassetta postale del destinatario l'avviso di giacenza, in caso di assenza di quest'ultimo e degli altri soggetti abilitati;
- annotare il motivo per il quale non sia stato possibile recapitare l'invio (invio rifiutato, destinatario sconosciuto, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario trasferito, indirizzo errato, indirizzo sconosciuto o inesistente, compiuta giacenza, indirizzo insufficiente). In tal caso l'invio sarà restituito all'Operatore secondo quanto descritto nelle Schede Tecniche sub) Allegato A).
- ove sia stato richiesto il servizio in contrassegno per gli invii di posta descritta, per importi fino ad un limite di 258,23 (duecentocinquantesimo/23) € incassare l'eventuale somma indicata sul modulo in contanti o tramite POS. Per importi superiori ai € 258,23 (duecentocinquantesimo/23) e fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00), Poste provvede a lasciare nella cassetta del destinatario unicamente il modulo di avviso di giacenza. In questo caso la consegna potrà avvenire esclusivamente presso il punto di ritiro indicato sull'avviso.

Resta inteso che il recapito di un invio per il quale non è stato richiesto il contrassegno può essere effettuato anche presso i dispositivi Punto Poste da Te, laddove presenti all'indirizzo riportato

sulla busta ed attivati dal destinatario, secondo quanto descritto e pubblicato sul sito www.poste.it alla pagina web dedicata all'omologazione servizio;

- d) rendere accessibili all'Operatore la tracciatura elettronica degli invii di posta descritta e, laddove richieda la rendicontazione della posta indescritta, le informazioni sulla data di accettazione e di consegna, ovvero sul motivo del mancato recapito degli invii (per indirizzo inesistente, incompleto, inesatto o insufficiente, ecc.) dando evidenza, altresì, dell'ora e delle coordinate geografiche del luogo di consegna, tramite accesso al sito internet di Poste www.poste.it a partire dal 15° giorno (lavorativo) successivo all'accettazione e per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna e/o tentata consegna. È possibile per l'Operatore richiedere come previsto nell'Allegato B tempistiche di rendicontazione giornaliera dal j+2 al j+15. In tali eventualità Poste consente all'Operatore il monitoraggio dello stato di avanzamento delle spedizioni, rendendo disponibile anche la percentuale degli invii rendicontati rispetto ai quantitativi riportati nella distinta elettronica. Resta inteso che tale attività ha natura indicativa e di essa non si terrà conto ai fini di quanto previsto nel successivo art. 6;
- e) restituire all'Operatore gli invii non consegnati per fatti non imputabili a Poste;
- f) fornire all'Operatore ogni informazione utile per la corretta prelaborazione degli invii;
- g) segnalare all'Operatore le anomalie tecniche riscontrate in fase di accettazione/lavorazione/recapito, ferma l'applicazione dell'art. 6.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DI POSTE

6.1 Poste risponde esclusivamente nei confronti dell'Operatore per eventuali disservizi nell'esecuzione delle prestazioni dovuti a cause ad essa direttamente imputabili nei casi e nei limiti di seguito indicati, con espressa esclusione di ulteriori somme a qualsiasi titolo richieste:

- per la posta indescritta nel solo caso di mancata consegna parziale o totale degli invii e sulla base di riscontri obiettivi, nel limite del corrispettivo previsto per gli invii oggetto del disservizio;
- per la posta descritta:
 - a) in caso di ritardo nel primo tentativo di recapito eccedente il 10° giorno lavorativo successivo alla data di accettazione, nel limite del corrispettivo previsto per la spedizione;
 - b) in caso di ritardo nel primo tentativo di recapito eccedente il 20° giorno lavorativo successivo alla data di accettazione Poste risponderà per l'importo di € 15,00 oltre il costo della spedizione;
 - c) in caso di ritardo nel primo tentativo di recapito eccedente il 30° giorno lavorativo successivo alla data di accettazione, mancato recapito o danneggiamento totale Poste risponderà per l'importo di € 30,00 oltre il costo della spedizione.

In caso di mancata rimessa del contrassegno di un invio di posta descritta consegnato, al mittente sarà rimborsato esclusivamente l'importo incassato da Poste.

Non è previsto alcun rimborso e/o altra forma di ristoro per disservizi relativi all'attestazione di consegna fermo restando la possibilità per l'Operatore di chiederne un duplicato regolarizzato d'ufficio da Poste senza costi aggiuntivi o, comunque, un documento recante le medesime evidenze.

6.2 In ogni caso Poste non sarà responsabile per eventuali problemi tecnici e danni causati da:

- a) forza maggiore o caso fortuito (quali ad esempio: incendi, disastri naturali, mancanza di energia, scioperi, anche del proprio personale, attacco di hacker o virus informatici, epidemie, ivi compresa quella generata dalla diffusione del virus Covid19), fermo restando l'impegno di Poste di attivarsi prontamente per limitarne o eliminarne la causa. Con riferimento alle situazioni pandemiche Poste si riserva di adottare modalità di recapito alternative in conformità a quanto applicato per i servizi universali di posta massiva e posta raccomandata Smart;
- b) mancata rilevazione delle coordinate geografiche tramite rete mobile (mancato collegamento via GPS);
- c) manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dall'Operatore o da parte di terzi non autorizzati;
- d) errata utilizzazione del Servizio da parte dell'Operatore e mancato rispetto da parte dello stesso delle indicazioni tecniche e di sicurezza contenute nelle Schede Tecniche di cui all'Allegato A) e/o fornite da Poste;
- e) malfunzionamento degli apparecchi utilizzati dall'Operatore;
- f) guasto della connessione alla rete internet lato Operatore;
- g) guasto degli apparati informatici dell'Operatore utilizzati per il Servizio. Nei casi di cui ai punti c), d), e), f) e g) il ripristino del regolare funzionamento del Servizio è a totale carico dell'Operatore.

6.3 Resta inteso tra le Parti che i dati oggetto di tracciatura e rendicon-

tazione non escludono che Poste possa provare, all'atto di un eventuale reclamo, un esito di recapito differente dando conto delle ragioni del disallineamento con i dati medesimi.

ART. 7 - CORRISPETTIVI

7.1 L'Operatore è tenuto a riconoscere a Poste i corrispettivi riportati nella Scheda Operatore (Allegato B). Nel caso di posta indescritta i corrispettivi sono differenziati a seconda che il Servizio sia stato omologato o meno.

7.2 Resta inteso che: qualora in qualunque fase di lavorazione fossero comunque riscontrati:

- invii con CAP generico;
- invii destinati ad aree non coperte dal Servizio non previste nell'Allegato e/o non indicate nella Scheda Operatore, in una fase successiva all'accettazione;
- qualora l'operatore abbia richiesto la configurazione intrabacino, invii spediti da Centri Postali diversi da quelli di destino;

l'Operatore riconoscerà a Poste un corrispettivo pari a € 0,76 per invio di posta indescritta e di € 4,45 per invio di posta descritta. In tal caso, fermo l'obbligo di consegna, Poste non risponde della completezza, della correttezza delle informazioni fornite all'Operatore e per l'eventuale mancato rispetto dei livelli di servizio. Per centro di destino ai fini del presente Accordo si intende il centro postale a cui afferisce il bacino di recapito degli invii.

7.3 Tutti i corrispettivi del Servizio sono da intendersi imponibili ai fini IVA ad aliquota ordinaria ad eccezione degli invii destinati nei territori di Livigno e Campione d'Italia, qualora indicati separatamente dal Cliente all'interno della distinta di spedizione: in questo caso, per detti invii il servizio sarà considerato non imponibile ad IVA ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 633/1972, ad eccezione del servizio di "Rendicontazione" per gli invii di posta indescritta, il quale rimarrà imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria. Resta inteso che, qualora non fosse possibile indicare in distinta la quantità destinata nelle predette località, l'intero servizio sarà soggetto ad IVA ad aliquota ordinaria.

7.4 Resta inteso che sono escluse dai corrispettivi le spese per la gestione del conto corrente postale (di seguito "ccp") e qualsivoglia commissione relativa ai bollettini nel caso in cui il Cliente chieda il servizio aggiuntivo di "Contrassegno".

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO - CONGUAGLI

8.1 Poste provvederà ad emettere le fatture con cadenza mensile inviandole all'indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Operatore (Allegato B).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.

Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi l'Operatore dovrà:

- a) compilare correttamente l'apposita sezione presente nella Scheda Operatore (Allegato B);
- b) comunicare a Poste, all'indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo al Codice Destinatario e/o all'indirizzo di PEC. In caso di mancato o ritardato pagamento, Poste si riserva di non accettare ulteriori spedizioni sino all'avvenuto versamento di quanto dovuto, previa comunicazione inviata da Poste con raccomandata con avviso di ricevimento all'Operatore.

8.2 Il pagamento potrà essere effettuato con modalità anticipata o posticipata, come indicato nella Scheda Operatore.

In caso di pagamento anticipato Poste emetterà, ad ogni inizio di mese, fattura per l'importo corrispondente alle spedizioni che il Cliente intende effettuare nel mese di riferimento inviandola all'indirizzo indicato sulla Scheda Operatore. Il Servizio sarà erogato unicamente in favore dei Clienti che abbiano provveduto al pagamento anticipato della fattura mediante versamento sul conto corrente postale indicato nella Scheda Operatore.

8.3 In caso di pagamento posticipato, l'Operatore è tenuto ad effettuare il pagamento entro e non oltre il termine riportato nella Scheda Operatore, mediante versamento sul conto corrente n° 94812955 intestato a: POSTE ITALIANE SPA - AC-A-CA SERVIZIO POSTATIME codice IBAN IT97 1 07601 03200000094812955 precisando nella causale il numero della fattura in pagamento.

8.4 In caso di pagamento tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto (Allegato C).

Poste e l'Operatore convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell'addebito diretto che avverrà nei ter-

mini riportati nella Scheda Operatore a condizione che il conto corrente postale dell'Operatore sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo.

Qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L'esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato all'Operatore con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte dell'Operatore. Qualora l'Operatore intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo - Amministrazione, Viale Europa, n. 175, 00144 - Roma con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento.

8.5 L'imposta di bollo sulle fatture o documenti equivalenti e su ogni altro documento di addebitamento e/o accredito, ove dovuta, è a carico dell'Operatore e nella misura pro tempore vigente, salvo quanto disposto dall'art. 8 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

8.6 Resta inteso che Poste emetterà fattura a titolo di conguaglio:

al termine di ciascun anno di validità contrattuale e/o al venir meno dell'Accordo per qualsivoglia ragione, ivi inclusi i casi di risoluzione e recesso le spedizioni effettuate dall'Operatore risultino inferiori al quantitativo annuo di 1 milione (complessivi tra invii di posta descritta ed indescritta). Il conguaglio sarà calcolato sulla base delle vigenti tariffe - oltre IVA - disponibili sul sito dei prodotti universali di riferimento, rispettivamente Posta Massiva Omologata o non Omologata, sulla base dell'offerta wholesale effettivamente fruita dall'Operatore e raccomandata Smart. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura con la modalità indicata nell'allegato B); nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di allestimento prevista dall'Allegato A. Il conguaglio sarà calcolato sulla base delle vigenti tariffe - oltre IVA - disponibili sul sito dei prodotti universali di riferimento, rispettivamente Posta 4 pro e Posta Raccomandata pro. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura con la modalità indicata nell'allegato B).

8.7 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l'Operatore riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) del Decreto maggiorato di un punto percentuale nonché l'importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

ART. 9 - GARANZIA

9.1 A garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo, l'Operatore si impegna, a consegnare a Poste, al momento della stipula del presente Accordo, garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello Predisposto sub) Allegato D), commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste).

Detta garanzia dovrà avere una durata pari a sei mesi oltre la vigenza dell'accordo stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi per ciascun rinnovo del presente Accordo. Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento "Criteri per la determinazione del valore delle fidejussioni richieste ai clienti/ intermediari di posta massiva" disponibile sul sito web di Poste Italiane.

9.2 Resta inteso che, nel caso in cui l'Operatore abbia optato per il pagamento in modalità posticipata, Poste non prenderà in carico le spedizioni eventualmente presentate dall'Operatore per l'accettazione fino a quando non siano state prestate la garanzia ai sensi del precedente capoverso e/o le modalità alternative di cui al successivo articolo 9.6.,

9.3 Laddove l'Operatore non adempia all'obbligo di pagamento di cui all'art. 8 e non vi ponga rimedio entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, inoltrata a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento medesimo, Poste stessa avrà il diritto fermo restando quanto previsto al successivo art. 12:

- a) di escutere la garanzia fino all'importo dovuto in capitale ed interessi al momento dell'escussione;
- b) nel caso in cui l'importo dovuto dall'Operatore sia superiore all'importo della suddetta garanzia, previa ulteriore diffida a mezzo raccomandata A/R ad adempiere nel termine di 20 giorni e perdurando l'inadempimento, di applicare per le successive spedizioni la modalità di pagamento anticipato con fattura, salvo che l'Operatore abbia prestato una nuova garanzia. La diffida di cui sopra sarà trasmessa inserendo in copia conoscenza l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.

Nel caso di pagamento anticipato con fattura, Poste emetterà fattura per l'importo corrispondente alle spedizioni che il Cliente chiederà di effettuare nel mese di riferimento. Il servizio sarà erogato unicamente in favore dei Clienti che abbiamo provveduto al pagamento della fattura mediante versamento sul conto corrente postale nella stessa indicato.

9.4 In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, l'Operatore si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, l'Operatore provvederà ad integrare la stessa fino all'ammontare originario, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste

9.5 Nel caso in cui il valore dei volumi postalizzati dall'Operatore, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata, Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l'integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, l'Operatore effettua l'adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell'avvenuto adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, in caso di mancato adeguamento, Poste si riserva di non prendere in carico invii eventualmente presentati dall'Operatore per l'accettazione fino all'integrazione della garanzia.

9.6 Resta inteso che, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa di cui sopra, Poste potrà:

- a) accettare il versamento di una somma a titolo di deposito infruttifero su un conto corrente vincolato, secondo il modello di contratto fornito da Poste. L'importo sarà commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste. Si applicano anche in tal caso i commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
- b) valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei medesimi criteri applicati agli altri Operatori, ulteriori e differenti forme di garanzia proposte dall'Operatore.

ART. 10 - RECLAMI

10.1 L'Operatore può presentare reclamo entro 3 mesi dalla data di spedizione degli invii secondo le modalità indicate nell'Allegato B.

10.2 Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 30 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

ART. 11 - RAPPORTO TRA LE PARTI

11.1 Poste e l'Operatore dichiarano espressamente di essere due contraenti indipendenti e, pertanto, riconoscono che nessuna previsione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da costituire un rapporto sociale ovvero di agenzia, associazione in partecipazione o joint venture.

11.2 Pertanto, in nessun caso una Parte potrà agire o presentare sé stessa, espressamente o implicitamente, come mandataria dell'altra Parte o in alcun modo assumere o contrarre, tentare di assumere o contrarre, alcuna obbligazione per conto o in nome dell'altra Parte.

ART. 12 - RISOLUZIONE

12.1 Senza pregiudizio di quanto stabilito da altre pattuizioni del presente Accordo in ogni caso di inadempimento di non scarsa importanza da parte dell'Operatore o di Poste ad una o più delle obbligazioni previste a suo carico, l'Operatore o Poste potrà diffidare l'altra Parte a porvi rimedio entro un termine di 20 giorni con la precisazione che decorso tale periodo il contratto sarà risolto ex art. 1454 cod. civ..

12.2 Con specifico riferimento ai requisiti oggetto delle dichiarazioni riportate alle premesse c), d) e e), laddove l'operatore, all'esito dei controlli svolti dall' AGCom, non rispettasse le condizioni di accesso prescritte, Poste si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 13 - MODIFICHE

13.1 Fermi restando gli obblighi derivanti da norme e/o da provvedimenti delle Autorità, Poste, anche per sopravvenute esigenze tecnico-operative, economico e gestionali, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del Servizio, ovvero la facoltà di variare quanto previsto nel presente Accordo e negli allegati A) e B). Resta inteso che le condizioni di cui al presente accordo possono subire modifiche unilaterali da parte di Poste Italiane nella misura e nei limiti previsti nelle delibere dell'Autorità.

13.2 Le variazioni saranno comunicate all'Operatore, tramite fax, raccomandata o idonei mezzi di comunicazione a distanza - per l'uso dei quali sin da ora l'Operatore stesso presta il proprio consenso - agli indirizzi indicati nella Scheda Operatore almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle stesse. L'Operatore, se non intende accettare le variazioni, potrà recedere dal presente Accordo entro i successivi 30 giorni, dandone comunicazione scritta da inviare con raccomandata

con avviso di ricevimento all'indirizzo di Poste indicato per le comunicazioni, fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti – anche a titolo di conguaglio – per il Servizio effettuato fino alla data di efficacia del recesso.

13.3 In mancanza di tale comunicazione da parte dell'Operatore, le variazioni si intenderanno accettate.

13.4 Le modifiche derivanti da provvedimenti delle Autorità o di altri provvedimenti amministrativi saranno immediatamente recepite nell'Accordo a seguito di merca comunicazione di Poste, salvo diverso termine previsto nei provvedimenti medesimi.

13.5 Poste potrà apportare variazioni ai codici di avviamento postale con le modalità di cui all'art. 3 della Delibera AGCom 384/17/CONS, senza che ciò costituisca modifica del presente Accordo e/o che debba applicarsi quanto stabilito nel precedente capoverso. Poste provvederà, in ogni caso, a dare evidenza di tali variazioni nella pagina web dedicata al Servizio.

13.6 In caso di aggiornamento della lista delle aree coperte dal Servizio in conformità alla Delibera AGCom n.144/25/CONS, Poste provvederà a darne comunicazione all'Operatore e contestualmente ad adeguare la lista CAP pubblicata nella pagina web dedicata al Servizio; la nuova lista sostituirà la precedente con le tempistiche disciplinate dall'Autorità.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

14.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nell'Allegato B) recante la Scheda Operatore.

ART. 15 - RISERVATEZZA

15.1 Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all'altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai suoi clienti, alle modalità di svolgimento della sua attività e, in genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in occasione del presente Accordo (di seguito per brevità le "Informazioni"), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, conseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgarle a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste Italiane e salve, in tal caso, le informazioni strettamente necessarie per il rilascio, di concerto con la società Postel S.p.A., della banca dati CAP Professional), e a non utilizzarle per qualsiasi finalità estranea all'esecuzione dell'Accordo stesso, garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate.

15.2 Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna:

- a adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni;
- a non divulgare, cedere, rivelare le Informazioni a terzi se non nel caso in cui tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a custodire con la massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate.

15.3 L'obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Parte tenuta all'obbligo di riservatezza.

15.4 In ogni caso le Parti si danno atto che il codice datamatrix (2DCOM di cui alle Schede Tecniche sub) Allegato A) rientra tra le Informazioni e che, pertanto, non potrà che essere utilizzato che per il Servizio erogato da Poste.

ART. 16 - UTILIZZO DEI MARCHI

16.1 Le Parti dichiarano di avere la disponibilità dei rispettivi marchi commerciali, di servizio e denominazioni indicati negli allegati A) e F) (di seguito congiuntamente i "Marchi") e che l'uso dei rispettivi Marchi non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti applicabili.

16.2 L'uso dei Marchi ad opera della Parte non titolare dovrà essere strettamente limitato all'esecuzione del Servizio e, comunque, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte titolare ed utilizzato nei limiti e nelle forme da questa preventivamente autorizzati per iscritto.

16.3 Ciascuna Parte si impegna a non porre in essere alcunché che possa in alcun modo pregiudicare o indebolire i diritti della Parte proprietaria sui Marchi e a non vantare sui Marchi alcun diritto diverso da un'eventuale licenza d'uso che dovesse essere concessa per l'esecuzione del Servizio.

16.4 Ciascuna Parte resta unico titolare del diritto di porre in essere le azioni ritenute più opportune, in sede giudiziale o stragiudiziale, per contrastare eventuali pretese di terzi aventi ad oggetto i propri Marchi o la relativa utilizzazione, ovvero per contrastare eventuali contraffazioni degli stessi o situazioni comunque lesive dei propri diritti. A tal fine, cia-

scuna Parte si impegna ad informare l'altra di eventuali violazioni e/o pretese di terzi aventi ad oggetto i Marchi dell'altra parte o la relativa utilizzazione, nonché di eventuali contraffazioni dei Marchi o di altre situazioni comunque lesive dei diritti dell'altra Parte di cui venisse a conoscenza, per consentire a quest'ultima l'assunzione delle opportune determinazioni relative alle iniziative da intraprendere.

16.5 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ciascuna Parte non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che possano derivare all'altra a seguito di violazioni da parte di terzi dei diritti quivi concessi, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali azioni di contraffazione dei Marchi.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Nell'ambito dell'espletamento delle attività di recapito oggetto del Servizio, Poste si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/07/1999 n. 261 e s.m.i.. In particolare, Poste è tenuta ad assicurare il rispetto delle "esigenze essenziali" come definite dall'art. 1, comma 2, lettera u), del D. Lgs. n. 261/99, con particolare riferimento "alla riservatezza della corrispondenza" e "nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati", che può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, in combinato disposto con l'articolo 11 relativo alla Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete del D. Lgs. 22/07/1999 n. 261 e s.m.i..

17.2 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'informativa privacy fornita da Poste di cui l'Operatore dichiara di aver preso visione (Allegato F).

ART. 18 - FORO COMPETENTE

18.1 Per le controversie relative all'interpretazione dell'Accordo nonché all'esecuzione del Servizio è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Qualora una delle clausole del presente accordo dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, tale clausola dovrà essere eliminata dal presente Accordo, e questo, ai sensi dell'art. 1419 c.c., rimarrà per il resto pienamente valido ed efficace. Le Parti dovranno comunque attenersi al fine di integrare il presente accordo con una clausola che, nel rispetto della legge, sia il più possibile conforme allo scopo economico ed alle intenzioni manifestate dalle Parti nel presente Accordo.

19.2 È fatto divieto alle Parti di cedere, anche a titolo gratuito, il presente accordo e/o ogni diritto ed obbligo da esso derivanti a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 20 - CLAUSOLA FISCALE

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e del D.P.R. 642/1972.

ART. 21 - REGOLE ETICHE E DI CONDOTTA

Il Gruppo Poste Italiane ha adottato:

- un Codice Etico;
 - un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") conforme ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001;
 - una Politica Integrata;
- ai quali Poste impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni.

Il codice Etico, il Modello organizzativo 231 e la Politica Integrata sono consultabili sul sito www.poste.it.

Il presente articolo, in linea con quanto sopra menzionato, definisce in particolare le linee guida etico-sociali e gli obblighi a cui deve attenersi l'Operatore. Le relazioni commerciali con l'Operatore si svolgono nel reciproco rispetto di criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

In tale ottica il Gruppo Poste Italiane promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri clienti ed incentiva la diffusione da parte di questi ultimi di principi etici e di responsabilità.

In relazione a quanto sopra, l'Operatore assicura, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, di attenersi nei rapporti con il Gruppo Poste Italiane a principi di buona fede, diligenza, collaborazione, affidabilità, integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale.

L'Operatore si impegna a promuovere l'applicazione dei suddetti principi etici anche verso terzi comunque coinvolti direttamente o indirettamente in qualsivoglia relazione con il Gruppo Poste Italiane.

In particolare, ferma restando la normativa vigente e fermi restando gli obblighi specificamente previsti in altre disposizioni del presente Accordo, l'Operatore:

- si impegna ad uniformarsi alla vigente normativa in materia di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, astenendosi dal porre in essere comportamenti violativi della citata normativa o comunque non etici;
- si obbliga a trattare in modo riservato qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto e know-how, concernente in modo diretto o indiretto l'attività del Gruppo Poste Italiane di cui dovesse venire a conoscenza in conseguenza dei rapporti instaurati;
- si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui opera e promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali;
- agisce nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro;
- si impegna al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei propri dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
- non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione direttamente o indirettamente nei confronti dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane.

L'Operatore, inoltre, dichiara per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, nonché di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni al puntuale rispetto di detta normativa e, pertanto, si impegna a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire le suddette violazioni.

Luogo e data

L'operatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Operatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 3.4 e 3.5 (Modalità di erogazione del Servizio); 4.3 (Efficacia, Durata e Recesso dell'Accordo); 5.1, lett. d), e f)5., 5.2) lett. a), 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 (Obblighi e responsabilità delle parti); 6.6 e 6.7 (Corrispettivi, modalità

di fatturazione e pagamento), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 (Garanzia); 8.1 (Reclami); 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 (Modifiche); 16.1 (Foro competente); 19 (Regole etiche e di condotta).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Cod. Civ. il Cliente dichiara di aver letto ed approvato specificatamente: 4.2 e 4.3 (Attività preliminari all'avvio del Servizio), 5.2 (Tempi di espletamento del Servizio), 6.3 (Condizioni economiche), 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 (modalità di pagamento e fatturazione), 8.1 e 8-2 (Garanzie), 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10 e 9.11 (Obblighi e responsabilità delle Parti), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 (Modifiche, sospensione del Servizio e cessione dell'Accordo), 12.1 (Reclami), 14.1 (Foro competente).

Luogo e data

L'operatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Operatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli 4.1, lett. b), c), e), f), g) e h) (Obblighi dell'Operatore); 5.1, lett. d), (Obblighi di Poste); 6.1 6.2, 6.3 (Responsabilità di Poste); 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 9.5 e 9.6 (Garanzia); 10.1 (Reclami), 12.2 (Risoluzione), 13.1, 13.2 e 13.3 (Modifiche); 18.1 (Foro competente); 21 (Regole Etiche e di Condotta).

Luogo e data

L'operatore

Ove riteniate di aderire alla nostra proposta, vogliate darci conferma di accettazione della stessa, trasmettendoci la stessa integralmente trascritta, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta per accettazione e per approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., nonché siglata in ogni pagina, compresi gli allegati, da un Vostro rappresentante legale o negoziale munito di adeguati poteri.

Distinti saluti
Poste Italiane S.p.A.